

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA

in persona del dr. Luigi Pentangelo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 1054/2008 avente ad oggetto: appello avverso sentenza di incompetenza per territorio e pronunzia nel merito su di un risarcimento danni da responsabilità civile;

TRA

Francesco Saverio, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) alla Piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Michele Liguori, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Dora de Fusco, come da procura in atti.

-Appellante-

CONTRO

Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata, "ex lege", presso la cancelleria del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Vicedomini, come da procura in atti.

- Appellata -

CONCLUSIONI

a) per l'appellante: integrale accoglimento dello spiegato appello, così come motivato e quantificato nella relativa domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e clausola di attribuzione;

b) per l'appellata: nulla, stante la relativa contumacia.


S. 106/13
PLV 1054/08
Cron 780
No 221
1302.13
Appello



RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Per la redazione del contenuto della sentenza, deve applicarsi il nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come innovato dall'art. 45, comma 17, L. 18.06.2009, n. 69; pertanto, si dà esposizione non dello svolgimento del processo ma solo della motivazione della decisione e lo si fa in modo succinto e conciso, con un breve e sintetico discorso circoscritto a quanto indispensabile a giustificare la decisione; mentre dello svolgimento del processo si dà esposizione non in via separata, ma solo se e per quanto la vicenda processuale può influire significativamente sulla decisione finale.


2.- Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato,



Francesco Saverio conveniva innanzi a questo Tribunale la società Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., perché, in riforma della sentenza di primo grado appellata, previa qualificazione dell'illecito civile di parte avversa (contrattuale o extracontrattuale), fosse rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società autostradale appellata, adducendo, gradatamente, diverse motivazioni, con conseguenziale declaratoria e dichiarazione di competenza per territorio del foro stabiese, quindi, nel merito, accoglimento della domanda di risarcimento danni per un sinistro occorso in data 09.08.2007 sul tratto di competenza della società autostradale convenuta, dovuto alla presenza di una sbarra di alluminio sul selciato stradale, tale da provocare danni al veicolo attoreo in transito, da risarcire con il favore degli interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite, con attribuzione.

2.1- Iscritta ritualmente la causa a ruolo, veniva acquisito il fascicolo di primo grado del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, recante Rg 3741/2008.

2.2- La società appellata, pur se regolarmente evocata in giudizio, preferiva un comportamento di contumacia.



2.3- Il Tribunale adito, dovendo preliminarmente decidere la questione sulla competenza per territorio, tratteneva la causa per la decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c..

2.4- Con ordinanza pronunciata fuori udienza, datata 31.01.2011, il Tribunale in epigrafe, ritenendo opportuno di esaminare in via definitiva e decisoria la questione della competenza per territorio unitamente al merito, pur esprimendo un giudizio prognostico positivo sul relativo accoglimento della doglianza sollevata da parte appellante, per verosimile applicabilità, al caso di specie, del foro del consumatore, in via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi così come richieste da parte appellante.

2.5- Pertanto, espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa era riservata in decisione con i termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

3.- L'appello, così come proposto, è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, con relativa riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure.

3.1- Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della parte appellata, Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., regolarmente citata e non comparsa.

3.2- Lo spiegato appello è ammissibile e regolarmente incardinato ai sensi di legge. L'atto di appello di cui si discute, in particolare, contiene l'esposizione dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, e tanto in linea con il disposto normativo di cui al Codice di Rito. L'appello in disamina, infatti, presenta, accanto alla "parte volitiva" anche una "parte argomentativa" e ciò basta, evidentemente, per la relativa ammissibilità (Cass., 22.12.2004, n. 23742; Cass., 11.05.2004, n. 8926). Il Giudice d'appello, quindi, è stato messo nelle condizioni di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di



fatto e di diritto per le quali è stato proposto il gravame (Cass., 30.03.2004, n. 6321; Cass., 27.01.2004, n. 1456; Cass., 13.01.2003, n. 325).

3.3- Con i motivi d'impugnazione, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante deduce l'erronea valutazione sulla declaratoria di incompetenza per territorio del foro stabiese adito, quindi, in via consequenziale, chiede, nel merito, la pronuncia della responsabilità civile della convenuta società autostradale.

4.- In via preliminare deve essere deciso il motivo principale dello spiegato appello, ovvero la riforma della sentenza di primo grado, laddove dichiarava l'incompetenza per territorio del foro stabiese.

4.1- Ebbene, in punto di diritto, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata nella fase di primo grado è infondata e, pertanto, già in detta fase, andava rigettata.

4.2- Nel caso che ci occupa, con il pagamento del pedaggio, colui che fruisce del relativo tratto autostradale, conclude un contratto con l'ente che gestisce l'autostrada stessa, al quale imputare, eventualmente, in caso di omessa o cattiva custodia e/o manutenzione, la responsabilità, quindi l'inadempimento contrattuale, per l'evento che colpisce l'utente/contraente. In effetti, l'attore, sia nella fase extragiudiziale che in quella odierna giudiziale, ha, specificamente, indicato la propria residenza corrispondente alla città di Castellammare di Stabia (Na).

4.3.- In altri termini, la responsabilità del proprietario o concessionario di un'autostrada nei confronti del conducente di un autoveicolo ha natura contrattuale, atteso che il pedaggio costituisce non già un tributo, bensì un prezzo pubblico dovuto a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dell'autostrada stessa (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 gennaio 2003, n. 298).



4.4.- In tale contesto processuale e sostanziale, vertendo la causa qui incardinata sull'accertamento di un inadempimento contrattuale, e contestuale accertamento di responsabilità extracontrattuale, trattandosi, nel caso di specie, di un contratto concluso tra il consumatore (qui appellante danneggiato) e il professionista (qui società- autostradale convenuta appellata) – visto il combinato disposto normativo degli artt. 1469 bis Cc, 18 e 20 Cpc e 63 D.Lg. 206/2005 – è prevista la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, ovvero, per il caso che ci occupa, Castellammare di Stabia, città di residenza dell'appellante (Cfr. ex plurimis, Cassazione Civile, sez. III, 11/01/2007, n. 369).

4.5- Non sussiste alcun dubbio, nel caso di specie, su come il danneggiato, qui attore, coincida perfettamente con la figura del consumatore. Secondo i principi e criteri direttivi ispiratori della normativa in analisi, “i consumatori” sono accomunati con “i contraenti più deboli”. Il danneggiato, per quanto d'interesse nella presente azione giudiziaria, è sia l'utente finale del servizio offerto dalla società autostradale, sia la parte più debole del rapporto giuridico di servizio che, come tale, risulta sempre essere tutelato da tutte le norme comunitarie. Ne consegue che, in tutti i casi inerenti la fattispecie oggetto di causa, il giudice naturale territorialmente competente a conoscere e decidere la controversia è quello esclusivo del luogo di residenza o domicilio elettivo del danneggiato-consumatore.

4.6- Depone, in favore di tale assunto, l'orientamento delle Sezioni Unite che, proprio di recente (Cassazione civile, Sez. Unite, 01/10/2003, n. 14669), in tema di competenza civile relativa a contratto stipulato tra consumatore e professionista, hanno composto un contrasto insorto in seno alle sezioni semplici, ed hanno definitivamente sancito che “la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, 3° comma, numero 19, c.c. (norma oggi abrogata dall'art.

142 D.lgs. 2005/206, Codice del consumo, e sostituita con l'analoga previsione dell'art. 33, 2° comma, lett. u, D.lgs. 206/2005) si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località. La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, 3° comma, numero 19, c.c. ha natura di norma processuale e si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima.

4.7- Depono, ancora, in favore di tale assunto, senza possibilità di smentita alcuna, la quinta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo (11/05/2005 n. 2005/14/CE), che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5//CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE.

4.8- In accoglimento del primo motivo d'appello sull'incompetenza per territorio, gli altri motivi subordinati, pure oggetto di censura, restano, evidentemente, assorbiti in detta declaratoria.

5.- Passando al merito della controversia, la domanda di parte appellante risulta meritevole di accoglimento.

5.1- Le legittimazioni delle parti, tra l'altro, non specificamente contestate, risultano dagli atti e documenti di causa, quindi comprovate, vieppiù, dalla espletata prova orale e dalla relazione di servizio del sinistro occorso.

5.2- Agevole è la decisione della lite alla stregua del principio dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c.. In effetti, come innanzi preannunciato, la domanda è fondata. Ed invero, da un lato, l'attore ha dato prova sufficiente della sussistenza dei presupposti di fatto posti a base della domanda: in particolare, mediante le prove orali esperite e la documentazione prodotta, vieppiù rafforzate dalle risultanze del rapporto di incidente stradale versato in



atti. D'altro canto, parte convenuta non ha offerto nessuna prova contraria di sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto fatto valere dall'attore, avendo preferito un comportamento di contumacia e non contestazione specifica.

5.3- In altri termini, è risultato dimostrato, nel periodo di riferimento dell'evento lamentato da parte appellante, come il conducente del veicolo attoreo sia incappato in una collisione contro una sbarra di alluminio riposta sul selciato autostradale, non altrimenti vigilato ed oggetto di adeguata manutenzione, tale da generare una deficitaria custodia e accortezza nella relativa funzionalità di transito veicolare ad alta velocità.

5.4- La valutazione delle risultanze della prova testimoniale espletata nella presente causa e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. In effetti, anche in ipotesi di testimonianze contrastanti, come emerso nel giudizio "de quo", il giudice può ritenere inattendibili entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, accogliere o rigettare la domanda dell'una parte o dell'altra siccome priva di adeguato supporto probatorio (Cass. civ., 29/11/1986, n.7065).

6.- In diritto, con riferimento alla responsabilità per beni in custodia ex art. 2051 c.c., la recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che: "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del



comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno" (Cass., Sez. III, n. 28811 del 5/12/2008).

6.1- Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere della prova, la medesima Suprema Corte ha, altresì, specificato che "all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e dell'eccezionalità".

6.2- Peraltro, l'idoneità causale del fattore esterno ed estraneo dovrà essere adeguata alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

6.3- Nel caso di specie, dagli elementi di prova introdotti in corso di causa si può evincere con sufficiente certezza che l'auto dell'attore appellante



(Mercedes targata CR628FK) sia stata interessata da una collisione con una sbarra di alluminio, incustodita e riposta sul selciato autostradale.

6.4- La parte convenuta, d'altronde, come innanzi premesso, pur essendo onerata del relativo onere, non ha offerto elementi di prova in senso contrario. Se parte attrice ha provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, la parte convenuta non ha dimostrato l'effettiva esistenza di un caso fortuito, inteso, come detto in precedenza, quale fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità.

6.5- Per tutte le considerazioni sopra esposte, non vi è dubbio che la convenuta società autostradale deve essere ritenuta responsabile dell'evento dannoso per cui causa.

7.- Circa la determinazione del "quantum debeatur" relativa ai danni subiti dall'attore, afferenti la propria autovettura Mercedes targata CR628FK, questo Giudicante, nel caso di specie, tenuto conto delle seguenti fonti d'apprezzamento:

- a) la documentazione prodotta agli atti di causa;
- b) le prove orali raccolte;
- c) le particolarità del caso di specie, ivi comprese le ragioni che hanno portato alcune parti a sollevare doglianze tecniche nelle relative difese;
- d) la circostanza che il caso di specie rispetto alla media non presenta peculiarità difformi che siano state allegare e provate dal danneggiato,

risulta che vi è compatibilità di rapporto causale tra il sinistro occorso e i danni subiti da parte attrice e che questi sono consistiti, nello specifico, in danni alla propria autovettura.

7.1- Visto, pertanto, il relativo supporto probatorio offerto da parte attrice appellante, ovvero la prova testimoniale espletata e, in particolare, le fatture fiscali ed i preventivi di parte versati agli atti - che quantunque non risultano asseverati da chicchessia - da equiparare, pertanto, ad una semplice



valutazione di spesa, quindi ad un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore (Tribunale di Salerno, sez. III, 02/01/2008) - inducono questo Tribunale, in via equitativa, secondo un apprezzamento estimativo di comune esperienza, a riconoscere la somma di €2.700,00, comprensiva di iva e sosta tecnica.

7.2- Le altre richieste risarcitorie di parte appellante, risultando prive di pregio giuridico e supporto probatorio, non possono trovare positivo accoglimento.

8.- La soccombenza della parte appellata determina, altresì, la condanna della stessa parte al rimborso delle spese processuali che, pertanto, vengono liquidate come in dispositivo.

Nell'ambito del presente giudizio, seppur introdotto in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, la liquidazione delle spese processuali deve avvenire sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto in corso di causa.

9.- La presente sentenza è titolo esecutivo, tuttavia derivando tale sua natura dalla legge non è opportuno farne un capo autonomo del dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunciando sulla domanda "de qua", in riforma della sentenza n. 4341/2008 del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, così provvede:

- a) accoglie l'appello incardinato dall'istante Francesco Saverio;
- b) in via preliminare, dichiara la propria competenza per territorio a decidere, anche nel merito, il giudizio "de quo";



c) nel merito, dichiara la responsabilità della società Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., nella produzione del sinistro stradale del 09.08.2007;

d) per l'effetto, condanna detta società, a risarcire a parte appellante i danni lamentati, che liquida nella complessiva somma di €2.700,00, oltre interessi legali dal di del sinistro all'effettivo soddisfo e svalutazione monetaria;

e) condanna, altresì, la società Autostrade per l'Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida, complessivamente, per il primo e secondo grado, nella misura di €2.900,00 (di cui €220,00 per spese ed €2.680,00 per competenze), oltre iva e cpa, con attribuzione agli Avv.ti Michele Liguori e Dora de Fusco.

Così deciso in Castellammare di Stabia, addì 11 febbraio 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Eliana Russo

Il Giudice

Dr. Luigi Pentangelo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
 Sezione Distaccata di
 CASTELLAMMARE DI STABIA
 Depositato in Cancelleria

13.02.13

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Eliana Russo



Sent. /

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta dell'Avv. *Michele Liguori* procuratore
antistatario, ai sensi della sentenza n. 522/02 della Corte Costituzionale.

Castellammare di Stabia, 27 FEB. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa *Eliana Russo*)

E' copia conforme
All'originale.
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa *Eliana Russo*)